

# DOTTRINA

*Studi sui nuovi tipi delittuosi di natura economica*

## IL NUOVO DELITTO DI FURTO (CAN. 1376 § 1, 1°)

THE NEW CRIME OF THEFT (CAN. 1376 § 1, 1°)

CLAUDIO PAPALE

**Riassunto** · Nell'articolo vengono analizzate le due nuove fattispecie penali disciplinate nel can. 1376 § 1, n. 1 CIC. In particolare, sono esaminati in modo dettagliato gli elementi costitutivi delle medesime (soggetto attivo, elemento oggettivo e soggettivo delittuale), nonché l'aspetto sanzionatorio, evidenziando le peculiarità che caratterizzano ciascuno di essi.

**Parole chiave** · sottrazione, beni ecclesiastici, frutto naturale e civile, obbligo di riparare il danno.

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. Soggetto attivo. – 3. Condotte vietate: a) sottrazione di beni ecclesiastici. 3.1 Segue: b) Impedire la percezione dei frutti. – 4. Elemento soggettivo. – 5. Profilo sanzionatorio.

**Abstract** · This article analyzes the two new criminal delicts outlined in can. 1376 § 1, n. 1 CIC. In particular, the constituent elements of the same are examined in detail (the active subject, the objective and subjective criminal elements), as well as the disciplinary aspect, highlighting the peculiarities that characterize each of them.

**Keywords** · Theft/Misappropriation, Ecclesiastical Goods, Natural and Civil profits, the Obligation to Repair Damage.

### 1. PREMESSA

NEL presente articolo verrà esaminato il disposto del nuovo can. 1376 § 1, n. 1 CIC, il quale disciplina e punisce la condotta di chi sottrae beni ecclesiastici o impedisce che ne siano percepiti i frutti.<sup>1</sup>

c.papale@urbaniana.edu, Professore straordinario, Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università Urbaniana, Roma, Italia.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*Double-Blind Peer-Review*).

Si procederà ad analizzare la norma in questione considerando i seguenti aspetti:

- soggetto attivo;
- condotte vietate;
- elemento soggettivo;
- profilo sanzionatorio.

## 2. SOGGETTO ATTIVO

Quanto all'autore del delitto in questione, esso viene indicato nel canone con un semplice “chi” (“qui”): ciò significa che si tratta di un delitto cosiddetto *comune*, che cioè può essere commesso da qualsiasi *christifidelis ex can.* 11 CIC.<sup>2</sup> Non è, quindi, richiesta una particolare qualifica, giuridica o naturalistica, in capo al soggetto attivo di tale illecito penale, nel qual caso si rientrerebbe nell'ambito del cosiddetto delitto *proprio*. Per esemplificare, relativamente a tale ultima tipologia delittuale, basti pensare al delitto di cui al can. 1367 CIC, che può essere compiuto solamente dai genitori o da chi ne fa le veci;<sup>3</sup> per quanto concerne invece il delitto comune, oltre al *delictum* in esame, può, a titolo di esempio, essere richiamato quello di profanazione delle Specie consacrate disciplinato dal can. 1382 § 1 CIC.<sup>4</sup>

Ciò, chiaramente, non significa che il delitto in parola non possa essere compiuto, ad esempio, da chi è titolare di un ufficio, ma solamente che tale qualifica non è richiesta per la sussistenza del delitto. Qualora, comunque, la predetta qualità sia effettivamente in capo a colui che ha realizzato il *delictum de quo*, esisteranno gli estremi per l'applicazione dell'aggravante di cui al can. 1326 § 1, n. 2 CIC.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> B. F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia, Marcianum Press, 2022, p. 360, con riferimento alle due condotte in parola parla di «condotte dolose – una attiva, consistente nell'erosione di beni, e l'altra passiva, riguardante il blocco dell'incremento degli stessi beni», aventi «in comune lo stesso risultato: il depauperamento illegittimo del patrimonio temporale spettante a una persona giuridica pubblica nella Chiesa».

<sup>2</sup> Can. 11 CIC: «*Legibus mere ecclesiasticis tenentur baptizati in Ecclesia catholica vel in eandem recepti, quique sufficienti rationis usu gaudent et, nisi aliud iure expresse caveatur, septimum aetatis annum expleverunt*».

<sup>3</sup> Can. 1367 CIC: «*Parentes vel parentum locum tenentes, qui liberos in religione acatholica baptizandos vel educandos tradunt, censura aliave iusta poena puniantur*». Da qui è dato comprendere come la predetta “qualifica” deve essere preesistente alla norma, che cioè quest'ultima trova ma non crea. Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, Padova, CEDAM, 2013, p. 112.

<sup>4</sup> Can. 1382 § 1 CIC: «*Qui species consecratas abicit aut in sacrilegum finem abducit vel retinet, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; clericus praeterea alia poena, non exclusa dimissione e statu clericali, puniri potest*».

<sup>5</sup> Can. 1326 § 1, n. 2 CIC: «*Iudex gravius punire debet quam lex vel praeceptum statuit: [...] 2) eum, qui in dignitate aliqua constitutus est, vel qui auctoritate aut officio abusus est ad delictum patrandum*».

### 3. CONDOTTE VIETATE: A) SOTTRAZIONE DI BENI ECCLESIASTICI

L'elemento oggettivo del delitto di cui al canone in esame è, come già *supra* accennato, rappresentato da due tipi diversi di condotta. La prima a venire in considerazione è la *sottrazione di beni ecclesiastici*.

L'oggetto del descritto comportamento illecito non è qualsiasi bene, ma appunto solamente i *bona ecclesiastica*, ovvero i beni temporali che appartengono alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa (can. 1257 § 1 CIC).<sup>6</sup> Dall'ambito applicativo della norma sono esclusi, quindi, i beni delle persone giuridiche private e delle persone fisiche.<sup>7</sup> Al riguardo occorre precisare un aspetto.

Il citato can. 1257 § 1 parla di «*bona temporalia omnia quae ad Ecclesiam universam, Apostolicam Sedem aliasve in Ecclesia personas iuridicas publicas pertinent*»: per indicare, quindi, il tipo di diritto che le indicate persone morali e giuridiche pubbliche hanno sui *bona ecclesiastica*, il paragrafo in questione utilizza il verbo *pertinere*, che in latino può significare sia “appartenere”, sia “riferirsi” o “interessare”. Orbene, alla luce del disposto del can. 1256 CIC, che utilizza la predetta terminologia con riferimento al diritto di proprietà (*dominium*),<sup>8</sup>

<sup>6</sup> L. CHIAPPETTA, *Can. 116*, in *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. I, Libri I-II, a cura di F. Catozzella, A. Catta, C. Izzi, L. Sabbarese, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2011<sup>3</sup>, n. 805, indica, come persone giuridiche pubbliche, che godono della personalità giuridica *ipso iure*, le «Chiese particolari legittimamente erette: can. 373 – Le province ecclesiastiche: can. 432 § 2 – Le Conferenze Episcopali: can. 449 § 2 – I seminari: can. 515 § 3 – Gli Istituti religiosi, le province, le singole case: can. 634 § 1 – Le Società di vita apostolica e, se non è disposto diversamente nelle costituzioni, anche le loro parti e le singole case: can. 741 § 1». È appena il caso di sottolineare che, benché la norma parli utilizzando il plurale («*bona ecclesiastica*»), il delitto *de quo* sussiste anche qualora un solo bene ecclesiastico sia oggetto della condotta sottrattiva.

<sup>7</sup> I quali «non potranno mai essere “ecclesiastici” in senso canonico, anche se appartenenti a persone rivestite di compiti e responsabilità ecclesiastiche» (così L. CHIAPPETTA, *Can. 1257*, in *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, cit., vol. II, Libri III-IV-V-VI, n. 4571).

<sup>8</sup> Can. 1256 CIC: «*Dominium bonorum, sub suprema auctoritate Romani Pontificis, ad eam pertinet iuridicam personam, quae eadem bona legitime acquisiverit*». Tale canone sostanzialmente riproduce il disposto del can. 1499 CIC 1917. Il verbo *pertinere* era utilizzato anche nel can. 1497 § 1 CIC 1917, nel dare la definizione di bene ecclesiastico. Occorre, al riguardo, sottolineare che quest'ultima disposizione indica le tipologie rientranti nella categoria dei *bona ecclesiastica*, ovvero: beni temporali «*corporalia, tum immobilia tum mobilia*» e gli «*incorporalia*». Il § 2 della disposizione in parola indicava poi, come rientranti nell'ambito dei *bona temporalia*, i beni sacra («*quae consecratione vel benedictione ad divinum cultum destinata sunt*») e quelli pretiosa («*quibus notabilis valor sit, artis historiae vel materiae causa*»). In merito vedi anche F. X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum ad codicis normam exactum*, t. IV, *De rebus, Romae*, Apud aedes universitatis gregorianaes, 1935, n. 736: «*Bona temporalia sive res temporales Ecclesiae dividuntur: a) In corporalis, quae sensu corporeo attingi possunt velut praedia, pecunia, et in incorporales, quae solo intellectu percipiuntur v.g. actiones, iura, obligationes. b) In immobiles, quae loco moveri non possunt sive naturaliter v.g. agri, sive civiliter v.g. fenestrae vel portae; [...] et*

si può concludere nel senso che anche nel can. 1257 § 1 il verbo in parola venga utilizzato per descrivere il predetto diritto reale e che, quindi, il delitto previsto nella menzionata norma abbia ad oggetto solamente la sottrazione di quei beni temporali su cui insista un diritto di proprietà delle predette persone morali e giuridiche pubbliche.<sup>9</sup>

*in mobiles, quae de loco moveri possunt et fungibles dicuntur, si uno usu consumuntur atque servando servari non possunt v.g. frumentum, aut non fungibles sive servabiles, si servando servari possunt».* Conformemente vedi M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, v. II, *De rebus*, Taurini-Romae, Marietti, 1939, n. 1034; A. BLAT, *Commentarium textus codicis iuris canonici*, liber III, *De rebus*, Romae, Ex Typographia pontificia in Instituto Pii IX, 1923, n. 407. In merito vedi anche le considerazioni di A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 119-120: «Immobile è il suolo (ivi compresi le sorgenti e i corsi d'acqua) e tutto ciò che naturalmente (per es., alberi) o artificialmente (per es., edifici) è incorporato al suolo (forma, cioè, un corpo unico con il suolo). [...] Tutti gli altri beni sono mobili. Si distinguono [...] i beni *infungibili* o di *specie* e i beni *fungibili* o di *genere* o *generici*: fungibile è il bene che può essere sostituito indifferentemente con un altro, in quanto non interessa [...] avere proprio quel bene (quelle gocce che costituiscono un litro di quel vino) ma una data quantità di beni di quel genere (un litro di quel vino, una bicicletta di quella marca, tanti metri di quella stoffa). Nessuno si preoccupa, quando acquista una stoffa, che gli sia dato quel lembo o quel quadratino; ma ognuno sta bene attento che gli diano i metri richiesti. [...] La fungibilità può, peraltro, derivare anche dalla volontà delle parti, le quali possono attribuire carattere infungibile ad un oggetto che – secondo la comune valutazione – dovrebbe essere considerato fungibile. Così può avere interesse per me acquistare la copia di un libro che è appartenuta ad un mio maestro o ad una persona a me cara: un altro esemplare mi lascerebbe indifferente».

<sup>9</sup> Da qui si comprende facilmente come i *bona derelicta* non possano essere oggetto della condotta delittuosa di cui trattasi: in tal caso, infatti, mancherebbe l'essenziale elemento dell'*altruïtù* del bene, ovvero la sua appartenenza alle succitate persone morali e giuridiche pubbliche e, quindi, la qualità di bene ecclesiastico. Al riguardo, occorre rilevare come l'Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 2005, all'art. 51 indichi i beni oggetto di possesso come beni ecclesiastici (<https://www.chiesacattolica.it/documenti-segretaria-istruzione-in-materia-amministrativa-2005/>, ultimo accesso 5 novembre 2022). Tale definizione viene criticata da L. CHIAPPETTA, *Can. 1257*, in *Il Codice di diritto canonico*, cit., p. 533: «Occorre sottolineare, a scanso di equivoci, l'imprecisione di cui al n. 51 dell'IMA 2005 [...] che definisce il bene ecclesiastico sulla base del possesso, e non della titolarità. Il possesso – anche se da parte di persona giuridica pubblica ecclesiastica – non vale, per sé, a qualificare un bene come ecclesiastico». Quanto alla distinzione tra le diverse categorie dei beni “smarriti” e di quelli “dimenticati”, vedi F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Parte speciale I, Milano, Giuffrè, 1986, p. 289: «[...] per potersi parlare di cosa smarrita occorre che si verifichino due requisiti: uno oggettivo e l'altro soggettivo. Oggettivamente è necessario che la cosa sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore, in modo che, ad es., non si potrà qualificare smarrita la cosa che resti sempre nella mia casa, pur se io non riesco a trovarla. Dal punto di vista soggettivo, occorre che colui che la deteneva non sia in condizioni di ricostruire sulla cosa il primitivo potere di fatto, perché ignora il luogo in cui si trova, né è in grado di ricordarlo. Conseguentemente la cosa lasciata per negligenza, ad es., in un caffè, ma della quale il possessore sappia esattamente dove si trovi, va considerata semplicemente dimenticata e non smarrita. Si noti però che per qualificare dimenticata la cosa non è sufficiente che il perditore si rappresenti, più o meno vagamente, il luogo in cui

La condotta vietata, come detto, consiste nella “sottrazione” dei *bona ecclesiastica*.<sup>10</sup> Il verbo *subtrahere* viene utilizzato poche altre volte nel CIC come, ad esempio nel can. 428 § 2,<sup>11</sup> relativo al governo *ad interim* della Diocesi, e nel can. 1488 § 2,<sup>12</sup> in materia processuale.

Nel delitto in esame, il concetto di sottrazione implica una condotta che pone termine a una relazione avente valenza giuridica tra un soggetto e un bene, privando il primo del potere che esercitava sul secondo. Si è *supra* visto che sul bene ecclesiastico “sottratto” deve sussistere un diritto di proprietà da parte di uno dei soggetti indicati nel can. 1257 § 1 CIC; l’illecita condotta di sottrazione, posta in essere dal reo, non può, però, intaccare il diritto di cui è titolare il soggetto-vittima della sottrazione, ma incide solamente a livello fattuale: se, infatti, un ladro ruba un bene al legittimo proprietario, non ne acquisisce di certo la proprietà, che rimane in capo a quest’ultimo, cui però sarà tolta la *disponibilità materiale* del bene.

egli ritiene possa trovarsi (per es., taluno, avendo perduto un oggetto, pensa che esso si trovi in qualche taxi), ma bisogna che ricordi con esattezza dove l’ha lasciata. In questa ipotesi, permanendo un legame psichico fra il soggetto e la cosa, egli ne conserva il possesso e, perciò, nel fatto di colui che la sottrae ricorrono gli estremi del furto». Vedi anche V. MANZINI, *Diritto penale italiano*, Torino, UTET, 1952, pp. 80-82: «Le cose smarrite sono prive di possessore attuale, mentre le cose abbandonate [...] sono prive non solo di possessore, ma altresì di proprietario. [...] Rispetto alle cose smarrite, appunto perché sono prive di qualunque possessore, non può commettersi furto in senso proprio (il quale presuppone lo spossessamento [...] ), bensì il delitto di “appropriazione indebita di cosa smarrita” [...].».

<sup>10</sup> Da notare è il fatto che nel can. 2346 CIC del 1917 viene utilizzata una terminologia differente. In esso, infatti, vengono sanzionati coloro che «*per se vel per alios in proprios usus convertere et usurpare*» i beni ecclesiastici: «[...] usurpare significa togliere una cosa altrui come fosse propria [...] quasi esercitando un proprio diritto» (così R. SALUCCI, *Il diritto penale secondo il codice di diritto canonico*, vol. II, Subiaco, Tipografia dei Monasteri, 1926, pp. 180, 188). Al riguardo l’Autore cita una risposta datata 9 marzo 1870 dell’allora Sacra Congregazione del S. Uffizio, cui era stato chiesto se tra gli usurpatori dovessero comprendersi anche i ladri. La risposta fu: «*non comprehendi*» (ivi, p. 180). Vedi anche F. M. CAPPELLO, *Summa iuris canonici*, vol. III, Romae, Apud aedes Pontificiae Universitatis Gregorianae, 1955, n. 710: «*Tria ergo requiruntur, ut sit usurpator: 1° ut rem occupet; 2° et quidem rem quae adhuc est in potestate domini, a quo extrahitur; 3° ut occupet tanquam suam seu tanquam iure proprio utens.* [...] *Defectu secundae conditionis, usurpator non est, qui rem accipit ab usurpatore; defectu tertiae, non est usurpator fur aut latro, qui rem alterius accipit quidem ut sua sit, sed non auctoritative quasi iure suo sibi eam vindicans*»; I. CHELODI, *Ius poenale et ordo procedendi in iudiciis criminalibus iuxta codicem iuris canonici*, Tridenti, Libreria moderna editrice A. Ardesi, 1935, p. 106, ove viene chiarito che: «*neque fur, neque qui rem iam usurpatam acquirit, neque commodatarius aut locatarius qui rem restituere moratur, neque qui irrito conatu occupare nisus est, usurpator dicitur*».

<sup>11</sup> Can. 428 § 2 CIC: «*Illi quid ad interim dioecesis regimen curant, vetantur quidpiam agere quod vel dioecesi vel episcopalibus iuribus praeiudicium aliquod affere possit; speciatim prohibentur ipsi, ac proinde aliis quicumque, quominus sive per se sive per alium curiae dioecesanae documenta quaelibet subtrahant vel destruant, aut in iis quidquam immutent*».

<sup>12</sup> Can. 1488 § 2 CIC: «*Eodem modo puniri possunt advocati et procuratores qui a competentibus tribunalibus causas, in fraudem legis, subtrahunt ut ab aliis favorabilius definiantur*».

Il momento “sottrattivo” è l’elemento fondamentale che caratterizza il delitto in parola: se non c’è la privazione del rapporto con il bene, se non si verifica, cioè, il venir meno del rapporto fisico tra il soggetto-vittima e il bene, non può sussistere il delitto in questione. Nella maggior parte dei casi, da quel momento in poi sarà l’autore del delitto a esercitare un potere di fatto sulla cosa; sarà, cioè, lui ad avere una relazione materiale con il bene di cui ha acquisito illegittimamente la disponibilità fisica. Tale ultimo profilo, però, non è necessario ai fini della sussistenza del delitto in considerazione, poiché la norma non lo contempla: in altri termini, l’acquisizione del potere di fatto del *reus* sul bene, oggetto di sottrazione, può concretamente verificarsi e, di regola, si verificherà, ma la sua ricorrenza concreta non è imprescindibile ai fini della realizzazione del delitto in questione.<sup>13</sup> Non è, in definitiva, necessario che la disponibilità fisica del bene passi dal soggetto passivo all’autore del delitto, essendo sufficiente la privazione del potere di fatto che il primo aveva sul bene.<sup>14</sup> Ciò ha chiaramente una sua rilevanza anche per quanto concerne la configurabilità del delitto *non consumato*: se, infatti, l’impossessamento ad opera dell’autore del delitto fosse un elemento costitutivo dell’illecito penale in questione, la semplice sottrazione non sarebbe sufficiente perché il *delictum* stesso possa dirsi compiuto. Non essendo, però, l’acquisizione della disponibilità materiale del bene, da parte del soggetto agente, richiesta ai fini della concreta ricorrenza del delitto in parola, lo stesso può dirsi senz’altro compiuto (e non già solamente “non consumato”) con la realizzazione della sola condotta sottrattiva.

La sottrazione implica, pertanto, un potere di fatto che altri (soggetto passivo del delitto) esercitino sulla cosa:<sup>15</sup> se non ricorre concretamente tale

<sup>13</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale II, Delitti contro il patrimonio*, Padova, CEDAM, 2014<sup>5</sup>, pp. 69-70, evidenzia come «vada respinta la diffusa opinione [...] che considera sottrazione e impossessamento due aspetti di uno stesso fenomeno, visto dalla parte del soggetto passivo e del soggetto attivo, onde essi si concluderebbero nello stesso momento [...]. Esso svuota del suo profondo significato la suddetta distinzione, ponendosi in contrasto [...] con la realtà ontologica, che dimostra che non vi è necessaria contestualità cronologica né identificazione logica tra sottrazione e impossessamento, in quanto lo spossessamento non implica affatto e per ciò solo un’effettiva presa di possesso della cosa (così nella significativa ipotesi di chi getta i sacchi dall’autocarro o le altrui valigie dal treno, entrambi in corsa [...])».

<sup>14</sup> V. MANZINI, *Diritto penale*, cit., p. 8, evidenzia che «poiché si può possedere [...] anche soltanto *animo*, senza cioè essere presente nel luogo in cui la cosa si trova o senza che questa sia in luogo appartenente al detentore, così il furto può commettersi pure sottraendo la cosa a chi la detiene non materialmente, ma con la sola volontà, quando tale volontà non sia di effetto impossibile». Il predetto Autore cita anche uno stralcio della sentenza della Corte di Cassazione del 3/4/1959: «Se taluno, sceso da un treno, se lo vede partire senza potervi risalire, non perde il possesso della valigia che vi aveva depositata, perché continua a possederla *animo*. Chi se la approprià, pertanto, commette furto e non appropriazione di cosa smarrita».

<sup>15</sup> Vedi G. PECORELLA, *Furto (dir. pen.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. xviii, Milano, Giuffrè, 1969, p. 355: «[...] non si può sottrarre, è logico, se non la cosa su cui altri abbiano

presupposto, il delitto in esame non può essere commesso, proprio perché difetterebbe la condotta del “sottrarre”. Di qui una domanda: può essere realizzato il delitto *de quo* qualora il soggetto agente abbia già una relazione di fatto con la cosa, avendone la disponibilità materiale? Al riguardo occorre fare una precisazione.

Finora si è parlato di “potere di fatto” esercitato sul *bonum ecclesiasticum*, di “disponibilità fisica” del medesimo. Questo, però, cosa significa in termini giuridici concreti?

Chiaramente il tutto non si riduce a una semplice relazione materiale con la cosa, ovvero soltanto a un «tenere», a un «qualsiasi contatto materiale con la cosa»,<sup>16</sup> ma è necessario che il soggetto passivo abbia un potere di disposizione e godimento del *bonum*.<sup>17</sup> Tale potere fattuale sul bene, il soggetto attivo del delitto può acquisirlo<sup>18</sup> solo a seguito della condotta di sottrazione della *res*, in quanto in precedenza ne era privo.

Si faccia l’esempio del titolare di un ufficio che, in ragione del proprio incarico o servizio, abbia una relazione materiale con un *bonum ecclesiasticum*: occorre al riguardo verificare quale sia l’estensione del suo potere su questo bene. Se, infatti, in capo allo stesso sia configurabile un autonomo potere di custodia, di uso e/o di destinazione del predetto bene, egli ha già la disponibilità fisica del bene e un potere di fatto su di esso che escludono la possibilità, da parte del medesimo, di porre in essere una condotta sottrattiva. Se, infatti, quest’ultima consiste nel privare il soggetto passivo della disponibilità materiale del *bonum*, risulta di conseguenza che il soggetto agente non deve essere con quest’ultimo in una posizione che gli permetta di averne la fisica disponibilità. In altri termini, ritornando all’esempio sopra descritto, l’agente ha già una relazione di fatto con la cosa, che non è più nella concreta disponibilità dell’avente diritto. In tale evenienza non potrà realizzarsi una “sottrazione” ma, semmai, una “appropriazione”: il titolare dell’ufficio, che finora ha detenuto il bene *nomine alieno*, comincerà a possederlo *nomine*

un potere di fatto». Vedi anche F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto*, p. 249: «“Sottrazione” significa eliminazione, privazione dell’altrui possesso, e cioè spossessamento. Su ciò in linea generale si è d’accordo, come si è d’accordo nel ritenere che il concetto di sottrazione implica che l’agente non abbia il possesso della cosa. Si può forse sottrarre un oggetto che già si possiede? La mancanza di possesso da parte dell’agente, perciò, è un presupposto del furto [...]».

<sup>16</sup> Così V. MANZINI, *Diritto penale*, cit., p. 8.

<sup>17</sup> «Il soggetto, cioè, deve trovarsi con la cosa in un rapporto di signoria, che lo metta in condizione di porre in essere non un singolo atto di disposizione, bensì il complesso dei poteri di fatto che normalmente spettano al titolare del diritto reale» (così R. RAMPIONI, *Possesso (dir. pen.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. xxxiv, Milano, Giuffrè, 1985, p. 530).

<sup>18</sup> Vedi in merito quanto detto *supra* nel testo e nella nota 12 con riferimento ai rapporti tra sottrazione e impossessamento.

*proprio*, ovvero *animo domini*, a comportarsi nei confronti del bene come se fosse proprio.<sup>19</sup>

Se, invece, egli operasse, nell'esercizio delle proprie funzioni, sotto la diretta vigilanza e controllo da parte di un superiore, non potendo in tal caso configurarsi un potere di fatto sul bene, il titolare dell'ufficio *de quo* potrà non già appropriarsi del *bonum*, ma sottrarlo,<sup>20</sup> con la conseguente configurabilità della fattispecie in esame, aggravata dalla concreta ricorrenza della circostanza di cui al can. 1326 § 1, n. 2 CIC.

Il can. 1376 § 1, n. 1 CIC non indica le modalità con cui può essere realizzata la sottrazione: di regola essa avverrà in modo clandestino, di nascosto, ma può anche avvenire in modo palese, manifesto. La stessa, in assenza di una precisa indicazione normativa, può essere realizzata anche tramite un comportamento violento. Chiaramente la condotta del *subtrahere* deve avvenire contro la volontà del titolare del diritto sul bene sottratto: qualora, infatti, quest'ultimo abbia manifestato un legittimo assenso, scevro da qualsiasi costrizione, il delitto in questione non può dirsi sussistente. Ai fini dell'illiceità penale della condotta in esame, non sarà comunque necessaria una manifestazione espressa di dissenso da parte dell'avente diritto, essendo sufficiente che il fatto avvenga senza il consenso dell'avente diritto.<sup>21</sup>

La sottrazione può anche essere compiuta tramite una terza persona: in tal caso, ricorrendone gli estremi, sarà configurabile l'istituto del concorso di persone nel delitto (can. 1329 § 1 CIC).

Questione particolare è quella attinente al momento in cui può dirsi compiuta o perfezionata la condotta *de qua*. Il tutto si traduce nella seguente domanda: quando può dirsi che il bene sia stato sottratto? Se è vero quanto sopra affermato, ossia che il *subtrahere* ha ad oggetto la disponibilità materiale del *bonum ecclesiasticum* in capo al soggetto passivo del delitto, la condotta vietata potrà stimarsi compiuta allorquando il predetto bene esca dalla *sfera*

<sup>19</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 119. L'Autore chiarisce altresì che, in «forza del principio di materialità» si richiede «non soltanto il mutamento dell'*animus* (cioè la volontà di tenere la cosa non più *nomine alieno* ma come propria)» ma, altresì, la «estrinsecazione dello stesso in atti esterni di signoria, per cui appropriarsi è *comportarsi verso la cosa come se fosse propria*» (ivi). Vedi anche V. MANZINI, *Diritto penale*, cit., p. 146: «[...] il furto non è possibile mediante la semplice ritenzione di una cosa che sia già entrata nella sfera di possesso dell'agente per una causa diversa dalla sottrazione da lui direttamente o indirettamente eseguita». La descritta condotta, che sembra adeguato definire *appropriativa*, non appare, quindi, integrare gli estremi del delitto *de quo*.

<sup>20</sup> In tal senso vedi G. FIANDACA, E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Bologna, Zanichelli, 1988, p. 144.

<sup>21</sup> Così V. MANZINI, *Diritto penale*, p. 158. In merito F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto*, cit., p. 250, sottolinea che verificatasi la «sottrazione, il consenso successivo o la ratifica del possessore non escludono l'esistenza» del delitto.

*di vigilanza*<sup>22</sup> di quest'ultimo. Pertanto, se il soggetto agente pone, per esempio, il bene all'interno della tasca del proprio abito,<sup>23</sup> ma non è ancora uscito dall'edificio in cui il predetto *bonum* è custodito dal titolare del diritto, la sottrazione di esso non ha ancora avuto luogo; quando, invece, il reo uscirà dal detto stabile – e quindi il bene si troverà al di fuori della sfera di dominio dell'avente diritto – allora potrà dirsi compiuto il *delictum de quo*.

### 3. 1. Segue: b) impedire la percezione dei frutti

La seconda condotta, descritta nella fattispecie incriminatrice in parola, consiste nell'impedire che siano percepiti i frutti provenienti dai beni ecclesiastici.

“Impedire” significa porre in essere una condotta che frappone un ostacolo a che il titolare del diritto sul *bonum ecclesiasticum* possa acquisirne i relativi frutti: chiaramente si fa riferimento non al *fructus* derivante da un qualsiasi bene, ma solamente a quello che scaturisce dal bene ecclesiastico.

Il “frutto” può definirsi come un bene che proviene da un altro bene, denominato “bene-madre”.<sup>24</sup>

Quando si parla di frutto si pensa subito ai *frutti naturali*, ovvero a quelli derivanti da una cosa con il concorso, o meno, dell'agire dell'uomo.<sup>25</sup> Vi è, però, anche un'altra tipologia di frutti, i cosiddetti *frutti civili*, vale a dire quelli che si ottengono dal bene-madre come corrispettivo del godimento che terzi ne abbiano.<sup>26</sup>

<sup>22</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 70. L'Autore precisa ulteriormente che in tal caso «la vittima non ha ancora perduto, per intero, il potere di fatto sulla cosa, non fosse altro per la persistente possibilità di ripristinare il contatto materiale con essa [...]». Non è, quindi, sufficiente la semplice *amotio*, ovvero spostare il bene dal luogo dove si trovava, ma pur sempre all'interno della sfera di dominio del titolare del diritto su di esso. Vedi anche F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto*, cit., p. 248, il quale al riguardo parla di *ablatio*, ovvero di «trasferimento (del bene, n.d.r.) fuori della sfera di custodia del possessore».

<sup>23</sup> Si ipotizza, quindi, trattarsi di un *bonum ecclesiasticum* “tascabile” e, quindi, mobile.

<sup>24</sup> Così A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto*, cit., p. 125.

<sup>25</sup> Art. 820 comma 1 Codice civile italiano: «Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente da una cosa, vi concorra o meno l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere». F. J. GONZÁLEZ DÍAZ, *Frutos*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. iv, Obra dirigida y coordinada por J. Otañuy, A. Viana, J. Sedano, Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2012, p. 117, definisce i frutti naturali quelli «que provienen de la tierra y los que producen los animales».

<sup>26</sup> Art. 820 comma 3 Codice civile italiano: «Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni». Vedi anche F. J. GONZÁLEZ DÍAZ, *Frutos*, cit., p. 117: «Se distinguen varios tipos de frutos según su naturaleza: [...] b) frutos civiles: las rentas de capital que una cosa puede producir en virtud de un contrato, como el de alquiler o el de préstamo con interés». Vedi anche art. 821 comma 3 Codice civile italiano: «I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto».

Ciò premesso, ritornando all'esame della fattispecie delittuosa in questio-ne, si può allora osservare come la condotta punita consista nell'impedire la percezione dei frutti, *naturali* o *civili*, provenienti dal bene madre.

Orbene, quanto alla prima tipologia di essi – ovvero i *fructus naturales* – occorre rilevare che questi vengono ad autonoma esistenza e, quindi, acquisiscono una loro individualità giuridica, nel momento in cui avvie-ne la *separazione* dal bene di provenienza ed è questo il momento in cui il titolare del diritto su quest'ultimo acquista la proprietà dei frutti: fino a quel momento, essi fanno parte del bene-madre e possono al più ritenersi beni futuri.<sup>27</sup>

Il CIC, nella descrizione della condotta delittuosa in questione, usa il verbo *percipere* che viene utilizzato anche in altri contesti e con differente significa-to; basti pensare al disposto del can. 1330 CIC, ove si dice che il delitto, che consiste in una dichiarazione o in altra manifestazione di volontà, di scienza o di dottrina, non può ritenersi compiuto se nessuno *percipiatur* quella dichia-razione o manifestazione: è evidente che in tal caso il verbo *de quo* viene utilizzato con un significato “sensoriale”, cioè di percepire con i sensi. Con significato diverso, invece, lo stesso viene, per esempio, utilizzato nel can. 1333 § 4, ove si parla della pena della sospensione che proibisce di percepire i frutti («*Suspensio prohibens fructus [...] percipere*»), espressione similare al «*ne eorundem fructus percipientur*» del can. 1376 § 1, n. 1 CIC.

Alla luce di quanto sopra indicato, si può, dunque, ritenere che impedire che siano percepiti i frutti provenienti dal bene ecclesiastico, significhi ostacolare l'acquisizione della disponibilità materiale degli stessi e, quindi, della possibilità di goderne.

Stessa conclusione, *mutatis mutandis*, vale anche per i frutti civili: anche per essi, cioè, impedirne la percezione significa non consentire che si possa conseguire la disponibilità degli stessi e il relativo godimento da parte del legittimo titolare.

In qual modo, però, ciò si attua concretamente? La norma in esame non fornisce indicazioni in proposito, nel senso che non è stabilita dal Legisla-tore una specifica tipologia di condotta commissiva del delitto *de quo*. Alla luce di ciò, si può concludere che o si impedisce “a monte” che il frutto venga prodotto,<sup>28</sup> oppure, venuto ad esistenza il *fructus*, si impedisce che la materiale disponibilità di quest'ultimo sia acquisita dall'avente diritto:<sup>29</sup> in

<sup>27</sup> Tale denominazione è tratta da A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto*, cit., p. 125.

<sup>28</sup> Per esempio, per quanto riguarda i frutti naturali, si impedisce la separazione dal bene-madre.

<sup>29</sup> In merito vedi anche CORTE DI CASSAZIONE, sentenza n. 883/1963, in G. CIAN, A. TRABUCCHI, *Commentario breve al codice civile. Complemento giurisprudenziale*, Art. 821, n. II, 2, Pa-dova, CEDAM, 1999, p. 558: «[...] l'elemento della maturazione o meno dei frutti non può

entrambi i casi il risultato è pur sempre quello di impedire la percezione del frutto.<sup>30</sup>

#### 4. ELEMENTO SOGGETTIVO

L'elemento soggettivo del delitto in questione è il dolo, stante la mancata previsione nel canone in esame di una responsabilità a titolo di colpa ex can. 1321 § 3 CIC.

Prima di esaminare il predetto *elementum* nell'ambito del delitto in esame, occorre premettere alcune brevi considerazioni sull'istituto del *dolus*.

Il dolo è deliberata violazione della legge o del preceitto (can. 1321 § 3 CIC) e, quindi, volontà libera: il soggetto liberamente decide di commettere il fatto delittuoso. Poiché, però, nessuno può volere ciò che non conosce (*nisi volitum nisi praecognitum*), atteso che la volontà priva di conoscenza sarebbe cieca, la volontà, come momento tipico del dolo, presuppone allora necessariamente la scienza, cioè la rappresentazione e previsione del fatto.<sup>31</sup> Ecco, dunque, che i momenti di cui si compone il dolo risultano essere due: la “rappresentazione” (che è atto intellettuivo) e cioè la conoscenza della legge e la previsione dell'effetto derivante dalla propria condotta; nonché la “volontà”, vale a dire la libertà di scelta sul come agire e la volontà di agire come preventivamente stabilito.<sup>32</sup> Mancando uno di tali elementi non ricorre il dolo. Il soggetto agente deve, quindi, rappresentarsi il fatto tipico corrispondente all'astratta previsione legislativa e volerlo realizzare liberamente.<sup>33</sup>

ritenersi indifferente ai fini della percepibilità degli stessi, dato che è proprio con la maturazione che il frutto acquista una propria individualità economica rispetto alla cosa madre e diventa separabile da questa laddove il distacco dei frutti non ancora maturi costituisce un atto pregiudizievole. Ciò posto [...] deve ritenersi che, con la maturazione di essi, il proprietario della cosa madre diventa titolare, relativamente ai frutti già maturi, del *ius separandi*, il quale ha, oltre che un contenuto giuridico (potere di separare i prodotti dalla cosa produttrice), anche un contenuto economico che è rappresentato dal valore venale che i frutti maturi avrebbero se separati dalla cosa madre. Pertanto, ove al proprietario della cosa madre venga precluso senza giusto titolo, l'esercizio del *ius separandi*, allo stesso compete, sotto il profilo del risarcimento del danno, il controvalore dei frutti separabili».

<sup>30</sup> Vedi I. CHELODI, *Ius poenale*, cit., p. 106: «Impedire *ius habentes* a fructibus percipientis, quod sane fieri potest non solum eos furando, usurpando aut in proprium usum convertendo, sed etiam destruendo vel sequestrando». Anche M. CAPPELLO, *Summa iuris canonici*, cit., n. 749, parla al riguardo di «qui sequestrat, vel destruit, aut furatur fructus (dummodo ne agatur de fructibus iam perceptis), quia re ipsa ipsi impediunt ne redditus percipientur ab illis ad quos pertinent».

<sup>31</sup> Vedi F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, CEDAM, 1992, p. 320.

<sup>32</sup> Così F. ROBERTI, *De delictis et poenis*, vol. 1, pars 1, *De delictis in genere*, Romae, Apud custodiam librariam pontificii instituti utriusque iuris, 1930, n. 64: «Ex parte intellectus requiritur cognitio legis et praevisione effectuum: ex parte voluntatis requiruntur libertas eligendi et voluntas agendi».

<sup>33</sup> Nello stesso senso R. SALUCCI, *Il diritto penale*, cit., p. 14, secondo cui il dolo «non è altro che la *deliberata volontà* di violare la legge. La volontà a sua volta suppone la *scienza* [...]. Per-

Si è detto che il dolo presuppone la conoscenza della legge e la deliberata volontà di violarla. Perché si possa parlare di dolo, dunque, non è sufficiente che il soggetto agente si rappresenti di realizzare un fatto di un certo tipo senza sapere che esso contrasta con i dettami giuridici, bensì egli deve essere consci che esso è un fatto antigiuridico. Senza tale consapevolezza non vi è spazio per il dolo. In definitiva quindi, perché ricorra il dolo, occorre che l'agente, in piena libertà e coscienza, voglia realizzare un fatto che egli sa essere *contra ius*.<sup>34</sup>

La predetta consapevolezza dell'antigiuridicità del fatto compiuto deve, beninteso, avere ad oggetto tutti gli elementi costitutivi di esso, così come descritti nell'astratta fattispecie incriminatrice dal Legislatore.

Ciò premesso, tornando all'esame del delitto in parola, si ritiene che, perché sussista *in casu* il dolo, siano allora necessarie: 1) la volontarietà della sottrazione o dell'impedimento della percezione dei frutti; 2) la consapevolezza che il bene sottratto è ecclesiastico o che i frutti, di cui si ostacola la percezione, provengono da un *bonum ecclesiasticum*; 3) la cognizione dell'antigiuridicità della condotta sottrattiva o impeditiva di cui trattasi.

##### 5. PROFILO SANZIONATORIO

Entrambe le condotte ricomprese nel delitto in esame vengono sanzionate con le pene espiatorie di cui al can. 1336 §§ 2-4 CIC: tale rinvio non vuol significare che al reo, processualmente riconosciuto colpevole, debbano<sup>35</sup> essere irrogate tutte le pene descritte nei citati paragrafi, ma, più semplicemente, che la *poena* per il singolo caso concreto deve essere scelta nell'ambito di quelle ivi indicate.

cio quando nella violazione della legge c'è l'atto dell'*intelletto* e della *volontà* insieme, si ha il dolo e quindi la piena responsabilità dell'atto. Mancando qualcuno di tali atti, non v'è il dolo e conseguentemente neppure il delitto».

<sup>34</sup> Occorre al riguardo fare una precisazione. Si è evidenziato che il reo deve sapere che il fatto compiuto contrasta con la legge o con il precezzo. È necessario, però, che egli sia altresì consci che la legge o il precezzo, da lui violati, hanno natura penale? È necessaria la consapevolezza che il fatto posto in essere è penalmente antigiuridico? In altri termini, occorre che l'agente sappia di compiere un delitto? La risposta viene fornita dal CIC medesimo. Il can. 1324 § 1, 9°, prevede, infatti, che la pena deve essere mitigata o sostituita con una penitenza qualora l'agente ignori, senza colpa, che alla legge o al precezzo sia annessa una sanzione. L'ignoranza incolpevole circa la natura penale della normativa canonica violata costituisce, quindi, solamente una circostanza attenuante, dimostrando così manifestamente come la consapevolezza dell'agente circa la natura delittuale del fatto commesso, non sia affatto necessaria ai fini della configurabilità concreta della fattispecie criminosa di volta in volta considerata. Perché si possa parlare di delitto doloso è, dunque, sufficiente che l'agente sappia di violare una legge o un precezzo, ma non già necessariamente di violare una legge o un precezzo "penali".

<sup>35</sup> Si tratta, infatti, di pena obbligatoria («*puniatur*» recita il can. 1376 § 1 CIC).

A ciò la norma aggiunge l'obbligo di riparare il danno prodotto.<sup>36</sup> Ciò potrà avvenire o mediante la restituzione dei beni ecclesiastici sottratti o dei frutti di cui si è impedita la percezione; oppure, qualora ciò non sia possibile, “per equivalente”, vale a dire versando all'avente diritto una somma di denaro pari al valore dei succitati beni e frutti. Chiaramente le modalità di adempimento di tale obbligo dovranno essere valutate caso per caso, adeguandosi alla realtà concreta; non sempre, tuttavia, sarà possibile conseguire un “risultato”, restitutorio o per equivalente, del tutto soddisfacente.

Al riguardo occorre, infine, ricordare il disposto del can. 1361 § 4 CIC, che stabilisce che la remissione della pena non si deve dare qualora, a giudizio dell'Ordinario, il reo non abbia riparato il danno eventualmente causato: il soggetto deputato a stabilire se sia stato, o meno, soddisfatto l'obbligo del risarcire il *damnum* causato è quindi l'*Ordinarius*.

#### BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale*, Parte speciale I, Milano, Giuffrè, 1986.
- CHELODI, I., *Ius poenale et ordo procedendi in iudiciis criminalibus iuxta codicem iuris canonici*, Tridenti, Libreria moderna editrice A. Ardesi, 1935.
- CHIAPPETTA, L., *Can. 1257*, in *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. II, Libri III-IV-V-VI, a cura di F. Catozzella, A. Catta, C. Izzi, L. Sabbarese, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2011<sup>3</sup>, nn. 4571-4574.
- CONTE A CORONATA, M., *Institutiones iuris canonici*, vol. II, *De rebus*, Taurini-Romea, Marietti, 1939.
- GONZÁLEZ DÍAZ, F. J., *Frutos*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. IV, Obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2012, pp. 117-118.
- MANTOVANI, F., *Diritto penale, Parte speciale II, Delitti contro il patrimonio*, Padova, CEDAM, 2014<sup>5</sup>.
- MOSCONI, M., *Can. 1376*, in *Aggiornamento al Codice di Diritto Canonico commentato*, a cura della Redazione di «Quaderni di diritto ecclesiale», Milano, Ancora, 2021, pp. 67-68.
- PIGHIN, B. F., *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia, Marcianum Press, 2022.
- SALUCCI, R., *Il diritto penale secondo il codice di diritto canonico*, vol. II, Subiaco, Tipografia dei Monasteri, 1926.
- WERNZ, F. X., VIDAL, P., *Ius canonicum ad codicis normam exactum*, t. IV, *De rebus*, Romae, Apud aedes universitatis gregoriana, 1935.

<sup>36</sup> M. MOSCONI, *Can. 1376*, in *Aggiornamento al Codice di Diritto Canonico commentato*, a cura della Redazione di «Quaderni di diritto ecclesiale», Milano, Ancora, 2021, p. 68, evidenzia che «il diritto prevede la possibilità del ricorso della persona giuridica contro gli amministratori che hanno recato danni, can. 1281 § 3».